



- 7778 / 13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/02/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'
Dott. FRANCESCO SERPICO
Dott. FRANCESCO IPPOLITO
Dott. GIOVANNI CONTI
Dott. EMANUELE DI SALVO

SENTENZA
- Presidente - N. 230
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 37250/2012
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BACCOUCHE ABDERAZAK N. IL 02/10/1974

avverso la sentenza n. 1427/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
23/02/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. CESQUI
che ha concluso per **annullamento con rinvio;**

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. E. PLATANIA che insiste;

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull'appello proposto da BACCOUCHE ABDERAZAK avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa-sez.ne dist.ta di Vittoria in data 18-02-2011 che lo aveva dichiarato colpevole del reato ^{di} concorso in detenzione a fine di spaccio e cessione di Kg.due circa di haschish e lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 30.000,00= di multa con pena accessoria dell'espulsione dallo Stato, la Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 23-02-2012, in riforma dell'impugnata decisione di I° grado, riteneva l'imputato colpevole del reato ascrittogli, limitatamente alla detenzione di undici panetti di haschish rinvenutigli addosso al momento dell'arresto e rideterminava la pena nella misura di anni sei di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa, assolvendolo dal delitto di detenzione di droga per il restante quantitativo indicato nell'imputazione, ritenendo non rilevanti e determinanti ai fini del decidere le controdeduzioni ed eccezioni difensive circa le risultanze dei tabulati telefonici acquisiti, segnatamente riferiti a quelli tra i cellulari dei militi operanti nella zona dei fatti e la centrale operativa dei CC. di Vittoria. Riteneva provata la destinazione allo spaccio della quantità di droga detenuta dall'imputato e l'inapplicabilità per ostative condizioni oggettive e soggettive delle attenuanti di cui al co.V° dell'art.73 DPR 309/90 e di cui all'art.62 bis cp.

Avverso detta sentenza il prevenuto ha preposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, tramite il proprio difensore, essenzialmente ed in sintesi:

- 1) Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze dei tabulati telefonici acquisiti nel giudizio di appello ed alle relative censure svolte nelle memorie depositata dalla difesa nel predetto giudizio con manifesta illogicità della motivazione anche per il c.d. travisamento della prova;
- 2) Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione anche in riferimento alle censure svolte nel primo motivo di appello segnatamente riferite alla corretta e puntuale ricostruzione del fatto; mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione per il c.d. travisamento della prova;

erronea applicazione dell'art.383 e 526 cpp. in tema di ritualità della facoltà di arresto da parte di privato e di utilizzabilità delle prove ai fini del decidere;

3) Mancanza assoluta di motivazione con riferimento alle censure svolte con il secondo motivo di appello circa le prove del reale possesso della droga da parte del ricorrente, in uno all'assenza di alcun riferimento al comprovato principio attivo della relativa sostanza rinvenuta sulla persona del predetto imputato;

4) Erronea applicazione dell'art.603 cpp. con mancanza assoluta e/o manifesta illogicità della motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata con il terzo motivo di appello con mancata assunzione di prova decisiva a discarico, segnatamente riferita: a) acquisizione dei file-audio ed elenco dettagliato chiamate intercorse tra i militi operanti e la Centrale operativa dei CC. per verificare tempi e modalità della operazione di pg.;

b) assunzione testimonianza del gestore e proprietario del bar "Playà del sol" identificato in tal Ferracane Rocco Antonio al fine di riferire sui soggetti presenti nel locale il 7-09-010 o nelle immediate adiacenze dello stesso;

c) assunzione della testimonianza degli originari imputati in procedimento connesso già assolti con la sentenza impugnata, tali Ben Bin Ali ed Elajni Oussine; d) espletamento di analisi chimiche sulla sostanza asseritamente detenuta dal ricorrente, per verificarne natura e composizione;

5) Manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche in violazione dell'art.62 bis cp.

Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Ed invero, valutati nel loro complesso organico-logico-conseguenziale le puntuali censure difensive dedotte con i motivi di ricorso innanzi cennati, è innanzitutto opportuno, in via di premessa argomentativa di una corretta e motivata valutazione d'insieme delle risultanze probatorie ex art.192 cpp., sottolineare il principio di diritto, stabilmente ribadito da questa Corte di legittimità, in tema di presupposti legittimanti l'istituto della



rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di appello, disciplinata dall'art.603 cpp., secondo cui trattasi di istituto di carattere eccezionale che presuppone una necessità di rivisitazione delle prove già acquisite in I° grado, ovvero l'espletamento di nuove prove sopravvenute dopo detto giudizio di I° grado, ovvero l'acquisizione di elementi (in termini di ampia portata oggettiva e soggettiva attinenti l'oggetto dell'impugnazione) che il giudice di 2° grado ritiene "assolutamente" necessaria ai fini del decidere nel quadro di dovuta osservanza dei principi del giusto processo. Resta, in ogni caso, il dovere del giudice procedente, ove nella sua discrezionalità, ritenga di non accogliere le richieste delle parti proposte ai fini dell'istituto anzidetto, di motivare in modo congruo, logico e corretto le ragioni di tale rigetto (cfr. in termini Cass. pen. Sez. VI, 8-01-2003 n.68 PG c/o Raviolo).

Nella specie, a fronte di ben reiterate eccezioni difensive sulla necessità di ricorrere all'istituto della rinnovazione del dibattimento in appello debitamente e dettagliatamente riferite ad aspetti modali, temporali, comportamentali sia dei soggetti indagati e poi divenuti imputati (tra cui il ricorrente), sia degli stessi verbalizzanti, anche in relazione a tempi, modalità ragioni del loro intervento (tra l'altro con l'ausilio di soggetto privato ex art.383 cpp. in sede di arresto), come puntualmente comprovato dalla difesa ricorrente con l'esplicito richiamo alle proprie memorie difensive del 20-12-2011, 7 e 23-02-2012 (allegate al ricorso), la Corte territoriale etnea ha francamente "bypassato" ogni pur necessaria, opportuna e ragionevole risposta a tali argomentate eccezioni difensive, offrendo una sorta di "sommara", quanto generica asserita inconsistenza dei presupposti legittimanti il ricorso all'istituto della rinnovazione del dibattimento in appello ex art.603 cpp., ascrivendo a tali argomenti difensivi il carattere di "mere suggestioni" da cui era opportuno "sgombrare il campo" (cfr. fol.3 sentenza impugnata). A tanto non sfugge a questa Corte il fatto, non certo di secondario spessore anche logico oltre che di correttezza processuale-decisoria, che il riportarsi alle conclusioni del giudizio di I° grado a ribadita correttezza delle prove di accusa (cfr. fol.5 sentenza impugnata), elude in termini di inspiegabile lacuna argomentativa e di necessaria verifica logico-critica, una risposta ai pur evidenti accenni fatti nel giudizio del Tribunale a "particolari del racconto dei testi significativamente



confusi" con "molte inverosimiglianze nelle deposizioni dei testi in borghese" (cfr. fol. 7 sentenza di I° grado), fino a concludere in espliciti termini che non sembrano affatto accreditare le sommarie conclusioni della Corte territoriale etnea sul carattere di mere "suggerzioni" attribuito alle controdeduzioni difensive, segnatamente in relazione all'intera operazione di pg. che ha portato all'arresto ed incriminazione del ricorrente per i fatti oggi in esame (cfr. fol. 9 sentenza Tribunale).

A fronte, dunque, di un quadro non propriamente "tranquillizzante" agli effetti del principio costituzionalmente garantito della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio", la Corte territoriale etnea ha pedissequamente confermato il giudizio di colpevolezza di I° grado, non facendosi carico di una motivata analisi, anche in termini di necessaria valenza critico-argomentativa, dei termini dell'accusa quanto al possesso dello stupefacente in testa al ricorrente e soprattutto alla destinazione di questo ad uso non esclusivamente personale, in difetto di qualsivoglia indagine tossicologica sulla sostanza sequestrata in punto di criteri qualitativo-quantitativi richiamabili nella cennata verifica di eventuale colpevolezza in ordine al reato contestato (ancorchè nei termini di limitato spessore di cui al giudizio di 2° grado), in coerenza con il tracciato di questa Corte di legittimità anche a S.U.

Deve, pertanto, ritenersi fondato il quadro censorio difensivo, utilmente sussumibile in un globale tracciato valutativo dei motivi sub 1), 2) e 3) e puntualmente sussulti in quello sub 4), restando intuibilmente assorbito il motivo sub 5).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio che vorrà farsi motivato, puntuale e logico carico di offrire risposte alle controdeduzioni difensive nei termini e secondo i principi di diritto innanzi enunciati.

P.Q.M.

ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 5-02-2013

IL CONSIGLIERE EST. ~~Depositato in Cancelleria~~ IL PRESIDENTE



18 FEB 2013
oggi,
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario Giudiziario
Piera ESPOSITO